



Ufficio Centrale
Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva
Servizio
Conformità Norme e Regolamenti Sportivi

Roma, 2 dicembre 2024

Egr. Sig.
Dott. Stefano Bellotti
Segretario Generale
Federazione Italiana Pallavolo
Via Vitorchiano 81/87
00189 ROMA

Oggetto: richiesta chiarimenti Vs comunicazione in data 15 novembre u.s.

Egregio Segretario Generale,

con riferimento alla Vs. nota in oggetto con la quale veniva richiesto, fra gli altri, allo scrivente, un chiarimento in merito alla interpretazione della parola "*territoriale*" utilizzata nello statuto di codesta Federazione ai commi 6, 7 e 8 dell'art. 21, valgano le seguenti considerazioni.

Partendo dal comma n. 7 (la cui interpretazione si riverbera nell'ambito della corretta applicazione di quanto previsto all'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242), il testo statutario (così come da ultimo modificato dal commissario *ad acta* nominato a seguito della conversione in legge - con modifiche - dell'art. 1 del d.l. 31 maggio 2024 n. 71 che ha variato il citato art. 16 comma 2) riporta pedissequamente la terminologia ("*territoriali regionali*") usata dalla suddetta legge al fine di individuare i soggetti destinatari della norma che regola la procedura elettiva per i Presidenti in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo (quorum elettivo qualificato di almeno i due terzi dei voti validamente espressi, divieto di ulteriore candidatura in caso di mancato raggiungimento di detto quorum ecc.).

L'ultimo capoverso del richiamato comma 2 del d.lgs. 242/1999, è chiaro nello stabilire che detta procedura "*...si applica anche agli enti di promozione sportiva nonché ai presidenti delle strutture territoriali regionali delle federazioni sportive nazionali*", con ciò volendone evidentemente limitare l'applicazione ai soli presidenti dei comitati (o diversamente nominati) di livello regionale non già a quelle di livello inferiore quali, ad esempio, i provinciali.

Ciò detto, per quanto riguarda gli ulteriori due commi dello statuto citati nella vostra nota (il n. 6 e il n. 8), appare altrettanto evidente (per le motivazioni già indicate) che in questi casi fanno generico riferimento a tutte le strutture territoriali ("*appartenenti al territorio*" come evidenziato nella vostra nota) anche tenuto conto sia della denominazione assegnata ai comitati di livello inferiore a quelli regionali dall'art. 49 dello statuto federale sia, in particolare, di quanto stabilito al comma 3 ter dell'articolo stesso.

Nella speranza di aver chiarito, per quanto di competenza dello scrivente e salvo contrario avviso del Ministero vigilante, invio i miei migliori saluti.

Il Direttore
Avv. Michele Signorini

